

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 19 - numero 4097 di martedì 10 ottobre 2017**

# **FAQ di Prevenzione Incendi: il CPI**

*I Vigili del Fuoco rispondono ad alcune domande circa il Certificato di Prevenzione Incendi.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1516] ?#>

***Quali adempimenti bisogna espletare nel caso in cui si intenda apportare una modifica ad una delle attività riportate nell'allegato I del d.P.R. 151/11, già autorizzata dal Comando VVF.***

La modifica deve essere oggetto di analisi a cura del responsabile dell'attività stessa al fine di valutarne la rilevanza o la non sostanzialità ai fini antincendio. Sulla base di detta analisi si individuano gli adempimenti da espletare tra quelli stabiliti ai commi 6, 7 o 8 dell'art. 4 del d.m. 7 agosto 2012.

***Qual è la documentazione prevista da inoltrare per un esame progetto prevenzione incendi per attività di categoria 69B?***

La documentazione necessaria per l'espletamento della valutazione del progetto da parte dei Comandi provinciali, è indicata nell'articolo 3 del d.m. 7 agosto 2012 e non varia per tipo di attività.

***Nel caso di una struttura soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi, con un esame favorevole del progetto datato 2003. Per richiedere oggi il CPI, la resistenza la fuoco delle strutture (per es. C.A.) va certificata secondo che Norma/Legge? La vigente o la circolare 91?***

La classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi deve riferirsi al d.m. 16 febbraio 2007 il cui campo di applicazione prevede diverse fattispecie. Le certificazioni necessarie a corredo della SCIA sono indicate nel d.m. 7 Agosto 2012 ed espressamente formalizzate nella modulistica pubblicata con il decreto direttoriale DCPST 31 ottobre 2012, n. 200. I provvedimenti citati sono scaricabili dal sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

***Una domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI, sospesa dal Comando competente a marzo 2011 con la motivazione "in attesa di pagamento", dovrà essere completata da altra documentazione al momento in cui sarà integrato il versamento?***

Per avviare l'esercizio dovrà essere presentata la SCIA unitamente alla documentazione prevista dal nuovo regolamento di prevenzione incendi (d.P.R. 151/2011). La valutazione formale e sostanziale dei documenti già presentati e di quelli da integrare a corredo della SCIA potrà essere eseguita dal Comando competente per territorio.

***Dovendo procedere al rinnovo di un CPI, è possibile farlo in nome di una nuova società, mediante autocertificazione, ferme restando le prescrizioni tecniche di esercizio impartite con il precedente certificato all'atto del rinnovo?***

Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del d.P.R. 151/2011, il rinnovo del CPI va fatto mediante attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. In tale sede sarà possibile comunicare contestualmente la voltura secondo le modalità indicate all'art. 9 del d.m. 7 agosto 2012.

In ogni caso la voltura va comunicata al momento del subentro di un nuovo soggetto responsabile dell'attività.

***Il certificato di prevenzione incendi di un'attività classificata in categoria A o B mantiene la propria validità sino alla relativa scadenza, entro la quale dovrà essere presentata l'attestazione di rinnovo di cui all'articolo 5 del d.P.R. 151/2011, oppure non è più valido per effetto del d.P.R.151/2011?***

Il certificato di prevenzione incendi è valido fino alla sua scadenza; entro tale data dovrà essere presentata l'attestazione periodica di conformità antincendio prevista dall'art. 5 del d.P.R. 151/2011.

***Alla luce di quanto disposto dal d.P.R. 151/2011, quali procedure di rinnovo dovrà seguire il titolare di un'attività in possesso del certificato di prevenzione incendi con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento? E quali adempimenti sono previsti nel caso specifico delle attività con scadenza "una tantum"?***

Alla scadenza del certificato di prevenzione incendi, il responsabile dell'attività deve presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 151/2011. Per le attività con scadenza "una tantum" già previste dal d.m 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nell'articolo 11 del d.P.R. citato.

Fonte: [FAQ di Prevenzione Incendi dei VVF](#)

**Scarica la normativa di riferimento:**

[Presidente della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).